

Roma, 26 novembre 2020

**Circolare n. 357/2020**

**Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Riepilogo situazione regionale - Ordinanze Ministero della Salute del 19, 20 e 24 novembre 2020 pubblicate sulle G.U. nn.289, 290 e 292 del 2020.**

Sulla base dei dati misurati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del DPCM attualmente in vigore, il Ministro della Salute, con le ordinanze in oggetto ha mantenuto fino al prossimo 3 dicembre lo scenario di rischio già in atto per tutte le regioni tranne per l’Abruzzo che è passata allo scenario 4 (zona rossa).

Di seguito la tabella con la situazione aggiornata.

Scenario 4 (zone rosse)	Toscana Campania Lombardia Piemonte Calabria Valle d’Aosta Provincia autonoma di Bolzano Abruzzo	Interdetti gli spostamenti salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.  Obbligo di autocertificazione.
Scenario 3 (zone arancioni)	Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche Puglia Sicilia Liguria Umbria Basilicata.	Ammessi gli spostamenti all’interno del comune di residenza.  Per gli spostamenti al di fuori del comune di residenza valgono le regole delle zone rosse.
Misure nazionali (zone gialle)	Veneto Lazio Molise Sardegna Provincia autonoma di Trento	Interdetti gli spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00  salvo siano motivati da esigenze di lavoro e salute, ovvero da necessità.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[350/2020](#)  
Allegati quattro  
D-Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.289 del 20.11.2020

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 19 novembre 2020**

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276, avente efficacia dal 6 novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 18 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal quale risulta che «i dati relativi alla settimana 9-15 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica e pertanto e' previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella giornata di venerdi' 20 novembre 2020» e che «in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 13 novembre la quasi totalita' delle Regioni/PA italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile»;

Visto il verbale n. 128 della seduta del 19 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui all'ordinanza del 4 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni per quattordici giorni consecutivi in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive con conseguente nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta;

**Emana  
la seguente ordinanza:**

**Art. 1**

**Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, e' rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilita' di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 222

G.U. n.290 del 21.11.2020

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 20 novembre 2020**

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280, che prevede, tra l'altro, l'applicazione alla Regione Abruzzo delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 20 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale con riferimento alla Regione Abruzzo è rappresentato che «questa Regione si colloca da 3 o più settimane a livello di rischio alto» e che tale innalzamento «denota criticità compatibili con un possibile aumento della trasmissibilità nel breve termine che potrebbe a sua volta collocare la Regione in uno scenario più elevato. Tali considerazioni, secondo un principio di precauzione, raccomandano l'opportunità della misura più restrittiva nella Regione Abruzzo»;

Visto il verbale n. 129 della seduta del 20 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di applicare alla Regione Abruzzo le misure di contenimento previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Abruzzo;

**Emana  
la seguente ordinanza:**

**Art. 1  
Misure urgenti di contenimento  
del contagio nella Regione Abruzzo**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate alla Regione Abruzzo.

**Art. 2  
Disposizioni finali**

1. La presente ordinanza produce effetti dal 22 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2020  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle  
attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del  
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2228

G.U. n.292 del 24.11.2020

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 24 novembre 2020**

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della  
Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del  
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  
allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  
Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori  
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure  
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza  
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina  
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di  
informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure  
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di  
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa  
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della  
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori  
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  
novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del  
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del  
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020,  
n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020,  
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e  
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n.  
280, avente efficacia dall'11 novembre 2020 e per un periodo minimo  
di 15 giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante  
«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del  
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente  
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il  
quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina  
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al  
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal quale risulta che "I dati relativi alla settimana di monitoraggio 16-22 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica. (...) Pertanto (...) e' previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella giornata di venerdi' 27 novembre 2020" e che "(...) in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 20 novembre, la quasi totalita' delle regioni/PA italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile. E' raccomandabile con questi livelli di rischio mantenere le misure di restrizione raccomandate fino alla caratterizzazione di uno scenario epidemiologico piu' favorevole";

Visto il verbale n. 130 della seduta del 23 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui all'ordinanza del 10 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano per quattordici giorni consecutivi in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive con conseguente nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano;

**E m a n a**  
**la seguente ordinanza:**

**Art. 1**

**Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia autonoma di Bolzano, e' rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilita' di nuova classificazione prevista dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle  
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del  
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2252

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato/a in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato/a a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali  
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **motivi di salute;**
  - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**  
*(specificare il motivo che determina lo spostamento):*

\_\_\_\_\_ ;  
➤ **che lo spostamento è iniziato da** *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)*

\_\_\_\_\_ ;

➤ **con destinazione** *(indicare l'indirizzo di destinazione)*

\_\_\_\_\_ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

\_\_\_\_\_ .

**Data, ora e luogo del controllo**  
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia